

OGGETTO: Presidio polispecialistico gestito dalla società "FARNELAB S.r.l.", sede di Via della Stazione della Storta, 12 – 00123 Roma. Revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio, Dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014 con la quale l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n.U0090 del 10/11/2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- la Legge Regionale 15 luglio 2014, n. 7;

PREMESSO che:

- con provvedimento del 1982 il Sindaco del Comune di Roma ha autorizzato la società FARNELAB S.r.l. ad aprire e porre in esercizio un laboratorio specializzato in radio immunologia per analisi in vitro nei locali siti in Via Prati della Farnesina, 41 – Roma;
- con deliberazione n. 1633 del 13/12/1998 l'Azienda Sanitaria RM/12 ha confermato i rapporti convenzionali in essere per le branche indicate nell'allegato tra i quali quello con la società Farnelab Srl per patologia clinica radio immunologia;
- con nota del 22/11/2010 la società Farnelab ha comunicato il trasferimento della sede operativa del laboratorio analisi da Via Prati della Farnesina, 39 a Via della Stazione della Storta, 12 – Roma e la contestuale riattivazione del servizio in regime di accREDITAMENTO, ai sensi del punto 12, lettera d), del DCA n. 90/2010, ed ha precisato che l'attività del laboratorio di analisi era sospesa a causa della cessata disponibilità dei locali comunque non rispondenti ai requisiti minimi autorizzativi;
- con atto del 30/11/2010 tutte le quote della società Farnelab Srl sono state trasferite alla società Radiologica Romana Srl;
- con atto del 06/12/2010 la società Radiologica Romana Srl ha affittato il ramo d'azienda per l'esercizio dell'attività del laboratorio analisi cliniche, sito in Via della Stazione della Storta, 12 alla società Farnelab Srl;
- con nota prot. n. 40460 del 17/12/2010 la ASL RM E, nel prendere atto della cessione di quote societarie e del trasferimento avvenuto, ha chiesto chiarimenti circa la legittimità delle operazioni compiute;

- con nota del 24/01/2011 la società Farnelab Srl ha comunicato che il budget assegnato per l'anno 2010 non sarebbe stato raggiunto per l'indisponibilità dei locali siti in via Prati della Farnesina, 39 ed ha chiesto il rilascio delle password per l'inserimento delle fatture nel sistema;
- con DCA n. U00020 del 25/03/2011 è stato attribuito alla società Farnelab Srl il budget di euro 11.551,88 per l'anno 2011;
- con ricorso straordinario al Capo dello Stato la società ha chiesto l'annullamento del citato DCA n. 20/2011;
- con nota del 07/11/2011 la Farnelab Srl ha diffidato la Regione Lazio a fornire le credenziali di accesso al sistema informatico per l'inserimento del fatturato prodotto nell'anno 2011 e a riconoscere quello relativo all'anno 2010;
- con DCA n. 89/2012 sono stati fissati i budget per l'anno 2012 per le prestazioni di assistenza ambulatoriale tra i quali non è stata ricompresa la società Farnelab Srl;
- con ricorso del 07/09/2012 la società Farnelab ha proposto ricorso al TAR Lazio per l'annullamento del DCA n. 89/2012;
- con DCA n. 98/2013 sono stati fissati i budget per l'anno 2013 per le prestazioni di assistenza ambulatoriale tra i quali non è stata ricompresa la società Farnelab Srl;
- con ricorso del 13/06/2013 la società Farnelab ha proposto ricorso al TAR Lazio per l'annullamento del DCA n. 98/2013;
- con nota prot. n. 131703 del 02/12/2013 la società Farnelab Srl è stata diffidata ad esercitare attività sanitaria in carenza di idonei titoli di autorizzazione;
- con ricorso del 29/01/2014 la società Farnelab Srl ha proposto ricorso al TAR Lazio per l'annullamento della nota regionale prot. n. 131703 del 02/12/2013;
- con nota prot. n. 93121 del 22/02/2016 la regione ha comunicato i motivi ostativi alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale definitivo, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, ha precisato che:

"1) negli atti autorizzativi rilasciati alla società Farnelab S.r.l. dal sindaco del Comune di Roma dell'1.10.1980 e del 1982 è chiaramente indicato che "Eventuali variazioni nella titolarità del laboratorio, nella direzione tecnica responsabile, nella modifica dei locali per ampliamento o trasformazione, nonché al mutamento del tipo delle analisi o delle attrezzature tecniche, devono essere preventivamente autorizzate.". Al contrario, invece, la società ha effettuato un trasferimento di sede e una duplice cessione di ramo d'azienda e affitto di ramo d'azienda senza la preventiva autorizzazione (regionale), violando sia quanto disposto dai citati provvedimenti autorizzativi che dalle norme di seguito indicate:

a) relativamente al trasferimento del laboratorio di analisi cliniche effettuato dalla società dai locali di via Prati della Farnesina, 39 a via della Stazione della Storta, 12 – Roma, in attuazione di quanto disposto dal punto 12, lettera d) del DCA n. 90/2010, lo stesso è palesemente illegittimo. La richiamata disposizione, infatti, consentiva di "sanare" il trasferimento avvenuto nel corso dell'iter amministrativo per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale mediante la registrazione della struttura nella piattaforma informatica SAASS nella nuova sede, a condizione che questa fosse libera da qualsiasi altra attività. Al contrario, invece, nei locali di via della Stazione della Storta, 12 – Roma era già presente un'altra attività sanitaria (poliambulatorio), autorizzata e accreditata, gestita dalla società Radiologica Romana S.r.l. Pertanto, il trasferimento è avvenuto in violazione di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, che recita "In ogni caso è vietata la gestione di una struttura o di suddivisioni della stessa da parte di soggetti distinti." (Ordinanza TAR del Lazio n. 01229/2015) e non rileva, nel caso in esame, il fatto che la società Radiologica Romana S.r.l. avesse interamente acquistato le quote societarie della società Farnelab S.r.l. Infine, il

trasferimento è stato effettuato anche senza la preventiva autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal comune competente, in violazione di quanto disposto dagli artt. 6 e 7 della L.R. n. 4/2003 che recitano:

- art. 6: "1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura di cui all'articolo 4, comma 1, inoltrano al Comune competente per territorio la relativa richiesta di autorizzazione.";
- Art. 7: "1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono esercitare attività sanitarie e socio-sanitarie inoltrano alla Regione la relativa richiesta di autorizzazione con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). I soggetti autorizzati alla realizzazione delle strutture ai sensi dell'articolo 6 inoltrano la richiesta di autorizzazione all'esercizio a seguito dell'ultimazione dei lavori e comunque prima dell'utilizzo delle strutture stesse.";

b) relativamente alla cessione di ramo d'azienda del 30.11.2010, con la quale la società Radiologica Romana S.r.l. ha acquistato tutte le quote della società Farnelab S.r.l., e all'affitto di ramo d'azienda del 6.12.2010, con il quale la società Radiologica Romana S.r.l. ha affittato il ramo d'azienda alla società Farnelab S.r.l. per l'esercizio dell'attività del laboratorio di analisi cliniche sito in via della Stazione della Storta, 12, gli stessi sono, altresì, palesemente illegittimi non essendo stati preventivamente autorizzati dalla Regione, giusto quanto disposto da:

- l'art. 13 del R.R. n. 2/2007 "4. La cessione dell'autorizzazione all'esercizio è consentita relativamente all'intera struttura ovvero complesso di attività già oggetto del precedente provvedimento autorizzatorio. In ogni caso è vietata la gestione di una struttura o di suddivisioni della stessa da parte di soggetti distinti.

5. Tutte le posizioni giuridicamente qualificate conseguenti alla titolarità dell'autorizzazione all'esercizio decorrono in favore del soggetto subentrante a far data dal rilascio del provvedimento regionale di voltura dell'autorizzazione.";

- l'art. 17 del R.R. n. 2/2007 "1. L'autorizzazione all'esercizio decade in caso di:
d) trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio in mancanza dell'assenso regionale ovvero dell'inutile decorso del periodo di cui all'articolo 13, comma 6";

Inoltre, l'atto del 6.12.2010 con il quale la società Radiologica Romana S.r.l. ha affittato il ramo d'azienda alla società Farnelab S.r.l. era scaduto il 6.12.2012 e non sembra sia stato rinnovato o nuovamente sottoscritto (durata dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione (6.12.2010), rinnovato automaticamente per un ulteriore periodo). Anche in questo caso, poi, la società Radiologica Romana S.r.l. non ha dato comunicazione alla Regione della scadenza del contratto e non ha conseguentemente richiesto la preventiva voltura dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale dalla società Farnelab S.r.l. a proprio nome. Pertanto, anche in questo caso l'attività è svolta in violazione anche degli accordi contrattuali.

2) la comunicazione del maggio 2010 effettuata dalla società alla AUSL RME di sospensione dell'attività a causa dell'indisponibilità dei locali (non presente agli atti dell'ufficio), è stata adottata unilateralmente dalla società, mentre doveva essere disposta dalla Regione giusto quanto previsto dall'art. 16 del R.R. 2/2007 (tra l'altro per i soli due casi previsti "violazioni della normativa vigente" e "nel caso di provvedimenti di rilevanza penale, civile o amministrativa") e non certamente per

l'indisponibilità dei locali. Indisponibilità che non è sicuramente intervenuta in maniera immediata (salvo che trattasi di crollo o fattispecie simili le quali comunque non sono state mai comunicate alla Regione) ma che origina evidentemente in tempi ancora precedenti che la struttura non ha comunque ritenuto di comunicare alla Regione. In ogni caso "La riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio dovevano essere appositamente disposte con provvedimento del direttore della direzione regionale competente previa verifica della rimozione delle cause di sospensione e chiusura."

- 3) *il provvedimento dell'1.10.1980 del sindaco del Comune di Roma ha autorizzato il trasferimento della titolarità del laboratorio di analisi cliniche sito in via della Farnesina, 231/269 – Roma dal Dott. Massimo Basile alla società Farnelab S.r.l. mentre il provvedimento del (data illeggibile) 1982 del sindaco del Comune di Roma ha autorizzato la società Farnelab S.r.l. ad aprire e porre in esercizio un laboratorio specializzato di radio immunologia per analisi in vitro nei locali siti in via dei Prati della Farnesina, 41 – Roma. Si tratta chiaramente di due distinte e separate attività pur facenti capo alla medesima società. L'attività di via della Farnesina, 231/269 – Roma, però, non sembra essere più esercitata e non avendo la società effettuato i percorsi amministrativi di conferma dell'autorizzazione all'esercizio previsti dall'art. 19 della R.R. n. 2/2007 e dall'art. 17, comma 2, della L.R. n. 9/2010, qualsiasi autorizzazione precedentemente rilasciata è decaduta.*

Ne consegue che le violazioni come sopra rappresentate non consentono di concludere positivamente il procedimento amministrativo di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale alla società Farnelab S.r.l. e la Regione adoterà, pertanto, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale dell'attività di laboratorio specializzato di radio immunologia per analisi in vitro originariamente rilasciata con provvedimento del (data illeggibile) 1982 del sindaco del Comune di Roma e con deliberazione n. 1633 del 13.12.1988 dell'Azienda Sanitaria RM/12, nonché di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di laboratorio di analisi cliniche originariamente rilasciata con provvedimento dell'1.10.1980 del Sindaco del Comune di Roma nei locali di via della Farnesina, 231/269 – Roma.

Pertanto, nelle more dell'adozione dei predetti provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, la società Farnelab S.r.l. potrà trasmettere, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente, ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/1990, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Autorizzazione e accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011 – Via R. R. Garibaldi, 7 – 00145 Roma e alla AUSL RME – Dipartimento di Prevenzione, le proprie osservazioni e controdeduzioni."

DATO ATTO che sono decorsi i termini previsti dall'art. 10bis della legge 241/1990 e che la società Farnelab S.r.l. non ha prodotto le proprie osservazioni e controdeduzioni rispetto alle contestazioni mosse dalla Regione con la citata nota prot. n. 93121 del 22/02/2016;

CONSIDERATO che la società Farnelab Srl ha effettuato il trasferimento di sede e una duplice cessione di ramo d'azienda e di affitto di ramo d'azienda, senza la preventiva autorizzazione regionale, in violazione delle norme di seguito riportate:

quanto al trasferimento:

- Non riconducibilità della fattispecie a quanto disposto dal punto 12), lettera d) del DCA n. 90/2010 che avrebbe consentito di sanare l'avvenuta violazione laddove il trasferimento fosse

stato realizzato in una nuova sede libera da qualsiasi altra attività sanitaria già autorizzata e accreditata;

- Violazione dell'art. 13, comma 4, R.R. n. 2/07;
- Violazione degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 4/2003

quanto alla cessione di ramo di azienda:

- Violazione degli artt. 13, comma 4 e 5, R.R. n. 2/07;

RITENUTO, pertanto:

- di revocare il provvedimento del 1982 con il quale il Sindaco del Comune di Roma ha autorizzato la società FARNELAB Srl ad aprire e porre in esercizio un laboratorio specializzato in radio immunologia per analisi in vitro nei locali siti in Via Prati della Farnesina, 41 – Roma;
- di revocare l'accreditamento provvisorio di cui ai rapporti convenzionali stipulati originariamente con la Azienda Sanitaria RM/12.

DECRETA

per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono integralmente riportate:

- di revocare il provvedimento del 1982 il Sindaco del Comune di Roma ha autorizzato la società FARNELAB Srl ad aprire e porre in esercizio un laboratorio specializzato in radio immunologia per analisi in vitro nei locali siti in Via Prati della Farnesina, 41 – Roma;
- di revocare l'accreditamento provvisorio di cui ai rapporti convenzionali stipulati originariamente con la Azienda Sanitaria RM/12.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Legale Rappresentante della struttura, all'Azienda Sanitaria competente per territorio e a Roma Capitale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

